



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5069611
FAX: 075 5069631



mailbox: cru@figc.it

Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale N° 128 del 14/05/2010

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA E' INTEGRALMENTE CONSULTABILE
PRESSO IL SITO INTERNET DEL COMITATO ALL'INDIRIZZO:

<http://www.figc-cru.it>

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. Segreteria

a) Campionato di Promozione : Finale Play-Off

Si comunica che la gara di Finale Play-Off, relativa al girone A) del campionato in oggetto, tra le squadre Ellera Calcio e Tiberis Montecorona, in programma **DOMENICA 16 MAGGIO 2010**, alle ore 16.00, stante la concomitanza con altra manifestazione, verrà disputata presso lo Stadio **Comunale di Bastia Umbra**, anziché presso il campo di gioco "Migaghelli" di S.Maria degli Angeli.

Finale Play-Off - Girone A)

DOMENICA 16 MAGGIO 2010 - ORE 16.00

Ellera Calcio - Tiberis Montecorona

campo neutro: Comunale di Bastia Umbra

REGOLAMENTO:

Al termine dei tempi regolamentari, qualora le due squadre si trovassero in parità, si effettueranno due tempi supplementari di **15' minuti** ciascuno. Se al termine dei tempi supplementari dovesse sussistere ulteriore parità, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

2. CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI

2.1. Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale

La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Comm. Vincenzo Internò, dall'Avv. Maurizio Lorenzini, dall'Avv. Andrea Castellini, dal Dott. Domenico Oristanio, dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Luigi Leucci, nella sua **riunione del 13 MAGGIO 2010** ha assunto le seguenti decisioni :

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. ANGELANA** IN RIFERIMENTO ALLA GARA F. MOSCONI – ANGELANA DISPUTATA IL 25.04.2010 A SFERRACAVALLO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 121 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 28.04.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

- **PER SQUALIFICA ALL'ALLENATORE CRIVELLI SANDRO FINO AL 10.09.2010.**

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.05.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : **richiesta di riduzione della sanzione.**

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

I fatti sono pacifici e non contestati dallo stesso reclamante, così come altrettanto pacifica è la violazione del disposto di cui all'art.22 comma 7) C.G.S. in relazione a detti fatti.

Rilevato peraltro il corretto contegno processuale assunto dal reclamante nonché la non particolare gravità degli episodi in contestazione, la Commissione ritiene equo ridurre fino al 15.07.2010 la sanzione inflitta dal G.S..

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo riduce fino al 15.07.2010 la squalifica inflitta a Crivelli Sandro.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA **PACE DANILO**, TESSERATO SOCIETA' FEDERICO MOSCONI IN RIFERIMENTO ALLA GARA F. MOSCONI – ANGELANA DISPUTATA IL 25.04.2010 A SFERRACAVALLO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 121 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 28.04.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

- **PER SQUALIFICA FINO AL 30.09.2010.**

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.05.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : **richiesta di riduzione della sanzione.**

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente il reclamante.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

I fatti sono pacifici e non contestati dallo stesso reclamante, così come altrettanto pacifica è la violazione del disposto di cui all'art.22 comma 7) C.G.S. in relazione a detti fatti.

Rilevato peraltro il corretto contegno processuale assunto dal reclamante nonché la non particolare gravità degli episodi in contestazione, la Commissione ritiene equo ridurre fino al 30.07.2010 la sanzione inflitta dal G.S. .

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo riduce fino al 30.07.2010 la squalifica inflitta a Pace Danilo.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. REAL S.ORSOLA** IN RIFERIMENTO ALLA GARA M.PETRIOLO FONTIGNANO - REAL S.ORSOLA DISPUTATA IL 11.04.2010 A MONTEPETRIOLO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL **C.U. N. 116 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 14.04.2010** PUBBLICATO IN PARI DATA.

- **PER L'AMMENDA DI €.600,00.**

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.05.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: **richiesta di riduzione della sanzione.**

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione, era presente l'arbitro della gara.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

L'audizione del direttore di gara ha evidenziato la impossibilità, come peraltro correttamente indicata nel referto, di individuare l'autore dei colpi alla porta dello spogliatoio e degli epiteti gravemente ingiuriosi rivolti all'arbitro. Pur essendovi elementi che indurrebbero a ritenere la responsabilità di un tesserato della società Real S.Orsola, non vi è tuttavia certezza in ordine all'autore del gesto. Sussiste in ogni caso la responsabilità oggettiva della società, essendo evidente che gli atti sanzionati sono stati compiuti da soggetti riconducibili (anche quali meri sostenitori) alla società reclamante.

Tale circostanza induce questa Commissione a contenere la sanzione in €.200,00, essendo la originaria ammenda, inflitta dal G.S., quantificata sulla (più grave) circostanza che l'atto fosse stato compiuto da un dirigente della società Sant'Orsola.

P.Q.M.

accoglie il reclamo proposto dalla società A.S.D. Real S.Orsola e **riduce l'ammenda ad €. 200,00.**

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Presidente Avv. Francesco Temperini
Comm. Vincenzo Internò
Avv. Maurizio Lorenzini
Avv. Andrea Castellini
Dott. Domenico Oristanio
Rag. Riccardo Toccaceli

2.2. Variazioni

a) MODIFICHE PROGRAMMA GARE DEL 15/05/2010

PLAY-OFF JUNIORES REGIONALE "A2"

1) GARA PASSIGNANO - SEMONTE CALCIO 1966 (GIRONE "A")

Seguito accordi intercorsi tra le Società, si dispone che la gara in oggetto sia posticipata a **LUNEDI' 17/05/2010**, con inizio alle **ore 18.00**, presso lo stesso campo di gioco.

2.3. PROGRAMMA GARE DEL 15 - 16 MAGGIO 2010

In neretto sono evidenziate le gare con variazioni rispetto al calendario iniziale

FINALE PLAY OFF PROMOZIONE

<u>GIRONE FA</u>	<u>GIORNATA 1</u>	<u>ANDATA</u>	<u>DATA</u>	<u>ORA</u>
ELLERA CALCIO	TIBERIS MONTECORONA	COMUNALE BASTIA UMBRA	16/05/10	16:00

Si riporta di seguito il programma completo delle gare riguardanti i Play-Off, del girone "B", del Campionato Regionale Juniores "A2", in quanto nel precedente C.U. è stata omessa, per un errore di registrazione, la gara J.Campomaggiocollescipoli/Amerina.

PLAY OFF REGIONALE JUNIORES A2

<u>GIRONE B</u>	<u>GIORNATA 1</u>	<u>RITORNO</u>	<u>DATA</u>	<u>ORA</u>
GRIFOPONTE TORGIANO	JULIA SPELLO	COMUNALE NUOVO DI PONTE NUOVO	15/05/10	16:15
J.CAMPOMAGGIOCOLLESCIPOLI	AMERINA CALCIO	COM. BERNARDINI/COLLESCIPOLI	15/05/10	16:15

PUBBLICATO IN PERUGIA ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. UMBRIA IL 14 MAGGIO 2010.

Il Segretario
(Valerio Branda)

Il Presidente
(Luigi Repace)